RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 113/88 *

I — Antefatti e fase scritta del procedimento

1. *La normativa comunitaria pertinente*

a) Il *regolamento (CEE)* del Consiglio 31 marzo 1984, *n. 856*, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), ha integrato quest'ultimo con l'art. 5 quater. Detta disposizione ha istituito, durante cinque periodi consecutivi di dodici mesi con inizio dal 1° aprile 1984, un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di mucca. Detto prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari.

In forza del n. 1 della nuova disposizione, il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle seguenti formule:

— Secondo la formula A, il prelievo è dovuto dai produttori di latte per i quantitativi di latte consegnati ad un acquirente e che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi (formula produttore).

— Secondo la formula B, il prelievo è dovuto dagli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari (latterie) per i quantitativi di latte consegnati da produttori e che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi. L'acquirente tenuto al versamento del prelievo deve trasferire detto prelievo soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente (formula acquirente).

b) Le norme generali di applicazione del prelievo supplementare sono contenute nel *regolamento (CEE)* del Consiglio 31 marzo 1984, *n. 857*, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato. Ai sensi dell'art. 1°, n. 1, di detto atto, il prelievo è fissato al 75% del prezzo indicativo del latte in caso di applicazione della formula A (formula produttore) e al 100% del prezzo indicativo del latte in caso di applicazione della formula B (formula acquirente).

Il regolamento (CEE) n. 857/84 fissa inoltre il quantitativo di riferimento contemplato nel regolamento di base n. 856/84, cioè il quantitativo esente dal prelievo supplementare. Questo è, in via di principio, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato da un produttore (formula A) o acquistato da un acquirente (formula B) durante l'anno civile 1981, aumentato dell'1% (art. 2, n. 1). Tuttavia, gli Stati membri pos-

* Lingua processuale: il tedesco.

sono prescrivere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento sia pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito. Questa percentuale può essere modulata in funzione del livello delle consegne da parte di talune categorie di soggetti passivi, dell'evoluzione delle consegne in talune regioni tra il 1981 e il 1983 o dell'evoluzione delle consegne di talune categorie di soggetti passivi del prelievo durante lo stesso periodo (art. 2, n. 2).

Devono altresì essere menzionati gli artt. 3, 4 e 4 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, che consentono agli Stati membri di prendere in considerazione talune situazioni particolari al momento della determinazione dei quantitativi di riferimento o di attribuire dei quantitativi di riferimento specifici o supplementari.

Più specificamente, l'art. 3 così dispone:

« Ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 2 e nel quadro dell'applicazione delle formule A e B sono prese in considerazione alcune situazioni particolari alle seguenti condizioni:

1) (...)

2) (...)

3) i produttori la cui produzione lattiera ha risentito sensibilmente, durante l'anno di riferimento considerato in applicazione dell'art. 2, di eventi eccezionali verificatisi prima o durante tale anno ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983.

L'applicazione del primo comma può essere giustificato dai seguenti eventi:

— una catastrofe naturale grave che colpisce in maniera notevole l'azienda del produttore;

— la distruzione fortuita delle risorse foraggere o dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;

— una epizoozia che colpisce tutta o parte della mandria lattiera.

Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del primo comma. L'elenco degli eventi di cui al secondo comma può essere completato secondo la procedura di cui all'art. 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 ».

c) Le modalità di applicazione del prelievo supplementare sono state fissate con *regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371,* che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), come modificato.

2. *La normativa tedesca di attuazione dei regolamenti comunitari*

Il regime del prelievo supplementare sul latte è stato attuato nella Repubblica fede-

rale di Germania con la « Verordnung über die Abgaben im Rahmen von Garantiemengen im Bereich der Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse » (Milch-Garantiemengen-Verordnung) [regolamento sui prelievi nel quadro dei quantitativi garantiti nel settore dell'organizzazione dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (regolamento sui quantitativi garantiti di latte)] del 25 maggio 1984 (BGBl. I, pag. 720), come da ultimo modificato con regolamento 18 giugno 1986 (BGBl. I, pag. 911).

L'art. 1 di detto regolamento pone il principio secondo il quale, in Germania, è il produttore e non l'acquirente a dover pagare il prelievo. Ai sensi dell'art. 4, n. 2, « il quantitativo di riferimento corrisponde al quantitativo di latte consegnato dal produttore di latte ad un acquirente durante l'anno civile 1983, diminuito di una percentuale del 4%. Questa percentuale di diminuzione è aumentata, nell'ipotesi in cui il quantitativo consegnato durante l'anno civile 1983 fosse superiore al quantitativo consegnato durante l'anno civile 1981 (...) ».

3. *La causa principale*

Il sig. Karl Leukhardt, agricoltore, consegnava nel 1980, 188 954 kg di latte, nel 1981, 160 707 kg, nel 1982, 142 417 kg e nel 1983, 142 747 kg di latte alla Milchwerk Tübingen, azienda di lavorazione del latte. Questa gli attribuiva, in base alle consegne del 1983, un quantitativo di riferimento-consegna pari a 138 300 kg.

Con provvedimento 26 ottobre 1984, il Landwirtschaftsamt (ufficio agricolo) competente rilasciava al Leukhardt un'attestazione nella quale si dichiarava che a partire dal mese di marzo 1981 la mandria di mucche da latte aveva subito perdite superiori al normale, che si erano sensibilmente ripercosse sulla produzione lattiera. L'attestato precisava che si poteva pertanto prendere in considerazione il quantitativo consegnato nel 1981. Di conseguenza, la Milchwerk Tübingen con lettera 6 dicembre 1984, assegnava al Leukhardt un quantitativo di consegna ricalcolato di 155 500 kg sulla base del quantitativo consegnato nel 1981.

Il Leukhardt, con il ricorso avverso lo Hauptzollamt Reutlingen, vuole ottenere che i quantitativi di riferimento ai quali ha diritto siano calcolati sulla base delle sue consegne del 1980.

Sostiene, in primo luogo, che è contrario al divieto di discriminazione contemplato nell'art. 40, n. 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea nonché al principio generale di parità di trattamento definito dalla giurisprudenza della Corte rinviare all'anno civile di riferimento 1981 (o 1982) non solo il produttore la cui produzione lattiera sia stata sensibilmente interessata da un evento eccezionale nel 1983, ma anche il produttore lattiero sulla cui produzione l'evento eccezionale abbia in più prodotto ripercussioni sensibili durante l'anno civile 1981 (e 1982). Il ricorrente nella causa principale può pertanto chiedere, sulla base del principio di parità di trattamento, che il calcolo del quantitativo di riferimento-consegna sia basato sulla consegna di latte effettuata nel 1980; ciò corrisponde ad un quantitativo di riferimento di 182 600 kg circa.

In subordine, il Leukhardt sostiene che si deve procedere ad una nuova fissazione del quantitativo di riferimento-consegna appli-

cando il metodo contemplato nell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 857/84 e utilizzando come base di calcolo il quantitativo consegnato nel 1981 aumentato dell'1%, il che allora porterebbe ad un quantitativo di 162 314 kg.

Secondo lo Hauptzollamt, convenuto nella causa principale, non si ha né violazione del principio di parità di trattamento sancito dal diritto comunitario né violazione del divieto di discriminazione contemplato nell'art. 40, n. 3, del trattato CEE, nel rinviare un produttore all'anno civile di riferimento 1981, che è per lui più favorevole, conformemente all'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84, anche quando la produzione lattiera di detto anno civile è stata pure essa sensibilmente interessata da un evento eccezionale. Inoltre, il ricorrente nella causa principale non può neanche avvalersi del metodo contemplato nell'art. 2, n. 1, del menzionato regolamento, poiché spetta agli Stati membri e non al singolo produttore lattiero scegliere fra i metodi di calcolo dei quantitativi di riferimento-consegna contemplati nell'art. 2, nn. 1 e 2.

Tenuto conto di detti argomenti dedotti dalle parti nella causa principale, il Finanzgericht del Baden-Württemberg, con ordinanza 8 aprile 1988, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se l'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90 del 1°.4.1984, pag. 13), debba essere interpretato, ovvero — in caso di invalidità parziale — integrato, nel senso che il produttore di latte, qualora la sua produzione di latte abbia risentito sensibilmente in tutti gli anni dal 1981 al 1983 incluso di un evento eccezionale, può scegliere come anno civile di riferimento un altro anno — ad esempio quello immediatamente precedente — nel quale la produzione di latte non abbia risentito sensibilmente di un evento eccezionale.

2) In caso di soluzione negativa: se l'art. 2, nn. 1 e 2, e l'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84 debbano essere interpretati nel senso che un produttore il quale effettui consegne ad un acquirente e la cui produzione di latte abbia risentito sensibilmente, nell'anno di riferimento prescelto (per la Repubblica federale di Germania il 1983), di un evento eccezionale può esigere che il calcolo dei quantitativi di riferimento di consegna spettantigli venga effettuato secondo il metodo di cui all'art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, in base ad un altro anno civile di riferimento (1981 o 1982) oppure, secondo il metodo di cui all'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 857/84, in base ai quantitativi di latte consegnati nell'anno civile 1981 aumentati dell'1% ».

Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio il Finanzgericht rileva che la limitazione che l'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84 dispone — a proposito degli anni di riferimento (1981, 1982 e 1983) che il

produttore può scegliere — può costituire una violazione del divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, del trattato CEE o del principio di parità di trattamento sancito dal diritto comunitario. Dato che il ricorrente nella causa principale si trova in una posizione più svantaggiosa di quella di un ipotetico produttore la cui produzione lattiera abbia risentito di un evento eccezionale solo dopo lo scadere del 1981 e la cui quantità di latte consegnata nel 1981 fosse, quindi, comparativamente più elevata, l'art. 3, punto 3, potrebbe essere invalido in quanto non si potrebbero enunciare importanti ragioni obiettive che giustifichino un identico trattamento del ricorrente e dell'ipotetico produttore. Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, il Finanzgericht sembra incline ad accettare la tesi proposta dallo Hauptzollamt, convenuto nel procedimento principale.

4. *Il procedimento dinanzi alla Corte*

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte l'11 aprile 1988.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, sono state presentate osservazioni scritte dal ricorrente nella causa principale, sig. Karl Leukhardt, rappresentato dall'avv. Lutz Frauendorf del foro di Tubinga; dal governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Martin Seidel; nonché dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Peter Karpenstein.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con decisione 7 dicembre 1988, la Corte ha deciso di attribuire la causa alla terza sezione, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

1. *Sulla prima questione*

a) Il *Leukhardt* ritiene che, in considerazione dei diritti fondamentali conferiti dal diritto comunitario, l'art. 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 debba essere interpretato, per restare fedeli al trattato, nel senso che il produttore lattiero-caseario può egualmente scegliere un anno di riferimento precedente al periodo 1981-1983, qualora la sua produzione lattiera abbia risentito sensibilmente in eguale misura per detti tre anni di un evento eccezionale. Limitare la scelta di un anno civile di riferimento al periodo 1981-1983 costituirebbe una violazione del divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, del trattato CEE e del principio di parità di trattamento, che nel diritto comunitario deve essere egualmente rispettato.

La libertà di apprezzamento del legislatore non può giustificare il fatto che il regolamento comunitario controverso non prenda in considerazione una situazione come quella del ricorrente nella causa principale. Le istituzioni comunitarie certamente dispongono di un ampio potere discrezionale per realizzare gli obiettivi di politica agricola. Non si può, tuttavia, nel caso di specie, accettare il punto di vista che conferisce

una certa libertà di apprezzamento al legislatore, perché si tratta innanzitutto di compatibilità col sistema. I punti assunti come base di partenza sono idonei ad essere immediatamente confrontati sulla base delle disposizioni dell'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84. A norma dell'art. 39, n. 2, del trattato CEE, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che essa può implicare si dovrà considerare il carattere particolare dell'attività agricola, che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le varie regioni agricole e si dovrà altresì considerare la necessità di operare gradualmente gli opportuni adattamenti. A parere del ricorrente nella causa principale, questo implica anche la presa in considerazione di situazioni particolari.

Secondo il Leukhardt, quando il legislatore comunitario istituisce un sistema che consente di prendere in considerazione talune situazioni particolari, questo sistema deve essere coerente con se stesso. Esso non può scartare proprio il produttore che subisce i danni più gravi. Sarebbe contraddittorio il fatto che, mentre l'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84 è inteso a dare un aiuto ai produttori colpiti in modo sensibile da eventi eccezionali, i produttori più gravemente colpiti non ottengano nessun compenso a causa della limitazione del periodo idoneo ad essere preso in considerazione. Conformemente al divieto di discriminazione contenuto nell'art. 40, n. 3, del trattato CEE, sono proprio questi ultimi produttori che avrebbero, invece, dovuto essere oggetto di una attenzione particolare.

Qualora un'interpretazione della normativa conforme al trattato fosse esclusa, tale normativa sarebbe nulla in quanto non prenderebbe in considerazione una situazione particolare, come quella del ricorrente nella causa principale. L'autore del regolamento non è libero di prendere o di non prendere in considerazione talune situazioni particolari; egli è tenuto a farlo per ragioni di tutela della proprietà e del legittimo affidamento.

La normativa controversa è stata d'altronde adottata in violazione del diritto alla proprietà e della libertà professionale, della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Infatti, non è neanche giustificabile, dal punto di vista della tutela della proprietà e della libertà dell'attività economica, fissare definitivamente nei confronti di un produttore come il ricorrente nella causa principale un livello di produzione che non è stato provocato da lui, ma che è stato determinato da eventi eccezionali.

b) Il *governo della Repubblica federale di Germania* considera che la prima questione è stata già risolta dalla Corte nella sentenza 17 maggio 1988 (Erpelding, causa 84/87, Racc. pag. 2647).

Il governo della Repubblica federale di Germania rileva che la Corte ha ivi dichiarato che un produttore la cui produzione lattiero-casearia abbia risentito sensibilmente di un evento eccezionale durante tutto il periodo 1981-1983, non può ottenere la presa in considerazione del quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato durante un anno anteriore al 1981, ovvero di un quantitativo teorico da calcolare per estrapolazione sulla base del normale andamento delle consegne effettuate durante un determinato periodo anteriore al verificarsi dell'evento eccezionale. La Corte ha, nella

stessa occasione, rilevato che detta normativa non consente di mettere in forse la validità del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio e del regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione.

c) La *Commissione* considera, alla stregua del governo della Repubblica federale di Germania, che la soluzione della prima questione pregiudiziale è data dalla sentenza della Corte 17 maggio 1988 (Erpelding, sopra citata).

Essa rileva che nella menzionata sentenza la Corte ha considerato che la limitazione contemplata dall'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84 a proposito della scelta degli anni di riferimento non costituisce una discriminazione.

Di conseguenza, la Commissione suggerisce di risolvere la prima questione come segue:

« L'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84 non autorizza un produttore di latte la cui produzione abbia risentito sensibilmente di un evento eccezionale nel corso dei tre anni 1981-1983 a fare riferimento alla produzione di un anno precedente al 1981. Dall'esame della questione sollevata dal giudice a quo non emerge alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CEE) n. 857/84 ».

2. *Sulla seconda questione*

a) Secondo il *Leukhardt*, l'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 857/84 deve essere interpretato nel senso che il quantitativo di latte consegnato nel corso dell'anno civile 1981, aumentato dell'1%, deve essere preso come base. Il Bundesfinanzhof si è pronunciato in questo senso nella sentenza 27 gennaio 1987 (Zeitschrift für Zölle und Verbrauchssteuern, 1987, pag. 115).

Il Leukhardt considera che non si può rimproverare a questo metodo di calcolo il fatto che esso viene in considerazione soltanto per lo Stato membro nel suo insieme, dato che il quantitativo globale garantito attribuito complessivamente allo Stato membro non è interessato dall'applicazione di detto metodo. Il quantitativo di riferimento di vendita diretta può essere pure ridotto quando il quantitativo di riferimento della Repubblica federale di Germania sia superato.

b) Il *governo della Repubblica federale di Germania* ritiene che la seconda questione pregiudiziale sia diretta a sapere se al quantitativo di latte dell'anno di riferimento scelto dal ricorrente debba essere applicato il coefficiente valido per l'anno di riferimento effettivamente scelto dallo Stato membro in applicazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 857/84 oppure il coefficiente che si applicherebbe se lo Stato membro avesse preso come base in linea generale l'anno di riferimento scelto dal ricorrente. La soluzione deve andare nel senso della prima ipotesi.

La determinazione del quantitativo di riferimento nel contesto dell'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84 è disciplinata dagli artt. 2 e 3 di questo regolamento. Questi due articoli sono tra loro in un preciso rapporto di dipendenza. L'art. 3, n. 3, è vincolato al regime dell'art. 2. L'art. 3, punto 3, trova applicazione solo quando lo

Stato membro ha scelto l'anno di riferimento da applicare. Da parte sua, l'art. 2 offre allo Stato membro interessato, e ad esso soltanto, varie possibilità per fissare l'anno di riferimento.

In linea di principio, il quantitativo di consegna esentato dal prelievo è pari al quantitativo di latte consegnato nel 1981, aumentato dell'1% [vedasi art. 2, n. 1, 1° comma, del regolamento (CEE) n. 857/84]. Tuttavia, in applicazione del combinato disposto del n. 1, 2° comma, lett. a), e del n. 2, 1° comma, dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 857/84, il legislatore tedesco ha scelto di prendere in considerazione il quantitativo di latte consegnato dal produttore nel 1983, con l'applicazione di talune riduzioni. Questo esclude qualsiasi ricorso al regime dell'art. 2, n. 1, 1° comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 nella Repubblica federale di Germania. Altrettanto vale in caso di applicazione dell'art. 3, n. 3, che, contrariamente all'art. 2, si rivolge a ciascun produttore.

Detta soluzione risulta già dalla formulazione di questa disposizione. L'art. 3, punto 3, 1° comma, prima frase, del regolamento (CEE) n. 857/84 autorizza soltanto la « presa in considerazione » di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983. Ma detto articolo non conferisce assolutamente al produttore la possibilità di invocare l'art. 2, n. 1, 1° comma, per determinare il suo quantitativo di riferimento. Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, il produttore può, al contrario, chiedere soltanto che, nel calcolo del quantitativo di riferimento che lo riguarda, il quantitativo di latte consegnato nel 1981 o nel 1982 venga preso in considerazione al posto di quello consegnato nel 1983. Per il resto, in assenza di una norma di deroga nell'art. 3, punto 1, 1° comma, prima frase, occorre attenersi al metodo di calcolo contemplato nell'art. 2, n. 1, 2° comma, lett. a), in combinazione con il n. 2, 1° comma.

Per confutare tale soluzione, non si può ulteriormente obiettare che essa svantaggia il produttore che sceglie come anno di riferimento il 1981, perché comporta che il quantitativo di latte da lui consegnato viene sottoposto all'aliquota di riduzione contemplata per il 1983, anno in cui si è avuta la più elevata produzione di latte. L'art. 3, punto 3, ha infatti il carattere di una clausola di equità. Lo scopo della disposizione non è quello di mettere il produttore interessato sotto tutti gli aspetti nella situazione nella quale si sarebbe trovato se non fossero sopravvenuti gli eventi eccezionali e se la produzione lattiera si fosse sviluppata normalmente. Il suo obiettivo è unicamente quello di evitare e di mitigare le difficoltà eccezionali e inique.

L'interpretazione suggerita dal governo della Repubblica federale di Germania è del tutto conforme a questo obiettivo. Siccome nel caso contemplato dall'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84 il quantitativo di latte consegnato nel 1981 ovvero nel 1982 si colloca ad ogni modo nettamente al di sopra di quello consegnato nel 1983, il produttore, anche dopo l'applicazione delle riduzioni contemplate dall'art. 4, nn. 2 e 3, del Milch-Garantiemengen-Verordnung, conserva ancora un consistente vantaggio rispetto alla presa in considerazione del quantitativo di latte consegnato nel 1983.

Per questi motivi, il governo della Repubblica federale di Germania suggerisce di risolvere la seconda questione pregiudiziale nel seguente modo:

« L'art. 2, nn. 1 e 2, e l'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84 vanno interpretati nel senso che un produttore che consegni ad un acquirente e la cui produzione nel 1983, anno di riferimento scelto dallo Stato membro, abbia risentito sensibilmente di un evento eccezionale, non può esigere che il quantitativo di riferimento al quale ha diritto venga calcolato secondo il metodo dell'art. 2, n. 1, 1° comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 prendendo come base il quantitativo di latte consegnato durante l'anno civile 1981 maggiorato dell'1% ».

c) La *Commissione* considera che i metodi contemplati dall'art. 2, nn. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 857/84 per la fissazione dei quantitativi di riferimento sono a disposizione soltanto degli Stati membri. Per contro, il singolo produttore lattiero-caseario non ha la scelta tra questi due metodi. Egli è, al contrario, tenuto alla modalità di calcolo per la quale ha optato lo Stato nel cui territorio ha prodotto latte.

Dato che la Repubblica federale di Germania ha scelto il metodo di calcolo basato sui quantitativi di latte consegnati nel 1983, ridotti del 4% (art. 4 del Milch-Garantiemengen-Verordnung), le sole divergenze possibili riguardano unicamente la percentuale di cui i quantitativi consegnati durante il 1983 debbono essere ridotti affinché il quantitativo globale attribuito a ciascuno Stato membro possa essere rispettato. L'anno di riferimento scelto (1983) non può, in quanto tale, essere più cambiato.

Del resto, anche dalle sentenze pronunciate dalla Corte il 25 novembre 1986 (Klensch, cause riunite 201 e 202/85, Racc. pag. 3477, in particolare pag. 3503, punto 15 della motivazione,) e il 28 aprile 1988 (Thevenot, causa 61/87, Racc. pag. 2375, in particolare pag. 2388, punti 18 e 19 della motivazione,) emerge che i metodi proposti dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 857/84 costituiscono opzioni rimesse alla sola scelta degli Stati membri. Dette sentenze impongono la conclusione secondo la quale l'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84 autorizza, quando le condizioni ivi descritte sono soddisfatte, unicamente a scegliere un altro anno di riferimento nell'ambito del periodo 1981-1983 e non ad allontanarsi dal metodo per il quale uno Stato membro ha optato al momento dell'introduzione del regime dei quantitativi di riferimento.

Riepilogando, la Commissione suggerisce di risolvere la seconda questione pregiudiziale come segue:

« Nel caso in cui la produzione lattiero-casearia abbia risentito sensibilmente di un evento eccezionale, l'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84 autorizza la scelta di un altro anno di riferimento solo nei limiti da esso fissati. Tuttavia né l'art. 2, né l'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84 possono essere interpretati nel senso che autorizzano a derogare dal metodo di calcolo per il quale gli Stati membri hanno optato in applicazione del regolamento (CEE) n. 857/84 ».

III — Risposte ai quesiti rivolti dalla Corte

1. Rispondendo al quesito della Corte diretto a sapere se la prima questione pregiudiziale debba ritenersi pregiudicata dalla sentenza della Corte 17 maggio 1988 pronunziata nella causa 84/87 (Erpelding, già citata), il *Leukhardt* deduce in sostanza che la sentenza sopramenzionata non ha dato l'interpretazione del regolamento (CEE) n. 857/84 conforme al trattato nel senso auspicato e ha, inoltre, lasciato aperta la questione del calcolo del quantitativo di riferimento nel caso dell'applicazione dell'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84; detta questione non si limita al problema della scelta dell'anno di riferimento. A questo proposito, il metodo di calcolo fissato dal Bundesfinanzhof nella citata sentenza 27 gennaio 1987 (determinazione del quantitativo di riferimento sulla base della produzione del 1981, aumentato dell'1%) non dà adito ad obiezioni.

2. Nel rispondere al quesito posto al riguardo dalla Corte, la *Commissione* espone che la prassi degli Stati membri corrisponde alle regole confermate dalla Corte nella sentenza 28 aprile 1988 pronunciata nella causa 61/87 (Thevenot, già citata). Nei casi contemplati dall'art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84, la presa in considerazione di un anno di riferimento, diverso da quello scelto in generale dallo Stato membro, è possibile. Del resto, le altre regole contemplate dall'art. 2 sono tuttavia applicabili per quanto riguarda la determinazione del quantitativo di riferimento del produttore prescindendo dalla scelta dell'anno di riferimento. Di conseguenza, i quantitativi di riferimento dei produttori per i quali deve essere applicato l'art. 3, punto 3, sono soggetti alle medesime percentuali vigenti per i produttori ai quali l'art. 3, n. 3, non trova applicazione.

M. Zuleeg
giudice relatore